

(N. 2347)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

approvata dalla VII Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 7 maggio 1952 (V. Stampato N. 2525)

d'iniziativa del Deputato **TERRANOVA** Corrado

TRASMESSA DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 15 MAGGIO 1952

Integrazione delle norme della legge 21 novembre 1950, n. 1030, recante agevolazioni ai Comuni nel finanziamento occorrente per l'aumento e il miglioramento della produzione e distribuzione di energia elettrica da parte delle aziende elettriche municipalizzate.

PROPOSTA DI LEGGE

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo unico della legge 21 novembre 1950, n. 1030, è così integrato:

« Per il finanziamento di lavori e gli acquisti straordinari occorrenti per la costruzione di nuovi impianti delle aziende elettriche municipalizzate e per l'ampliamento, il miglioramento, il rammodernamento e l'attrezzatura degli impianti attualmente esistenti,

i comuni sono autorizzati, anche in deroga alle limitazioni di cui agli articoli 300 e 333 della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, a contrarre mutui con gli istituti o sezioni autorizzati ad esercitare il credito a medio e lungo termine, e con enti ed istituti di diritto pubblico, statali e parastatali, che comunque abbiano facoltà di provvedere ad investimenti di capitali in imprese industriali ».

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.